

Ciò che ha creato una difficoltà quasi insormontabile nel Mezzogiorno per l'esercizio del credito agrario, è la mancanza quasi assoluta dell'organo intermedio, dell'istituto al quale il Banco di Napoli dovrebbe fare le anticipazioni e che dovrebbe poi esercitare il credito agrario verso i proprietari o Consorzi di proprietari.

È doloroso il dirlo, ma questo istituto intermedio, nel mezzogiorno d'Italia, quasi non esiste; e gli effetti di questa legge sarebbero puramente teorici ed inefficaci, se essa non provvedesse alla legale costituzione di questo ente intermedio, sia Cassa rurale, sia Consorzio agrario, sia qualunque forma di associazione, sia anche la cooperativa rurale.

Ma è certo che se questo disegno di legge, per i fini che si propone, non intende a costituire in modo sano e vitale questo organo intermedio, resterà un disegno di legge teorico e non applicato, oppure i danari della Cassa di risparmio del Banco di Napoli faranno la stessa misera fine che per uno scopo identico fecero già i danari del Banco di Napoli quando si tentò di esercitare il credito a favore delle Banche popolari. Ora, nel disegno di legge è detto che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli farà le anticipazioni a Consorzi ed Istituti agrari, legalmente costituiti e riconosciuti idonei allo scopo dal Ministero di agricoltura.

È appunto su questo che io faccio le più ampie riserve per possibili emendamenti da presentare quando la legge verrà in discussione alla Camera, perchè non intendo in qual modo il Ministero di agricoltura potrebbe con un esame, sia pure in via amministrativa, assicurare la consistenza, la solvibilità, la rispondenza allo scopo di questi Istituti.

Intendo che al Ministero di agricoltura non si affida il compito di assicurare la Cassa di risparmio della solvibilità dell'ente, ma piuttosto la indicazione dei tipi, o delle condizioni sotto le quali l'ente deve vivere. Ma io credo che assai più prudente ed utile sarebbe se la legge stessa ponesse le condizioni di esistenza di questi enti intermedi; e dicesse quali condizioni di patrimonio, di capitale versato, di fondo di riserva, di garanzia, si debbano offrire perchè la Cassa di risparmio del Banco di Napoli possa e in che misura fare le anticipazioni. Questa riserva, come l'onorevole proponente vorrà consentire, è indispensabile e necessaria.

I criteri che può avere il Ministero di agricoltura possono essere mutevoli e diversi, secondo i tempi e gli uomini; i criteri che fisserà la legge circa la consistenza di questi enti intermediari nell'esercizio del credito agrario, saranno invece stabili ed obiettivi, più rispondenti a creare quella condizione di fatto che è indispensabile per ottenere le anticipazioni dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Un'altra lievissima riserva debbo fare per ciò che ha tratto all'articolo 4 del proposto disegno di legge, il quale riguarda l'estensione del privilegio sopra determinati mobili, stabilito dall'articolo 1958 del Codice civile.

Io credo di conoscere l'autorevole persona, che ha pensato e scritto questo articolo, e trovo che è lodevole il pensiero, per cui si estende, senza turbare l'armonia delle disposizioni del Codice civile, il concetto dei lavori di coltivazione, poichè lì il privilegio è dato ai lavori di coltivazione, e l'includere fra le necessità della coltivazione le sostanze anticrittogamiche e i concimi chimici mi pare risponda alle esigenze della pratica senza turbare l'armonia del Codice. Ma la riserva mira a questo, a vedere se su questo punto occorra ritoccare la dicitura dell'articolo per estendere anche ad altri elementi della coltivazione questo privilegio dell'articolo 1958.

Detto questo, lo ripeto, io non mi oppongo a che il disegno di legge sia preso in considerazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** La proposta di legge, che l'onorevole Luzzatti ha svolta, anche a nome di altri onorevoli colleghi, ha per iscopo di sviluppare e di agevolare il credito agrario in molte di quelle Provincie, che più sentono il bisogno del credito stesso per migliorare le condizioni della loro agricoltura.

Il ministro del tesoro non può quindi disconoscere l'utilità dello scopo, che si prefiggono i proponenti e non può adunque voler creare alla loro proposta qualsiasi difficoltà, ed è invece disposto ad agevolarne l'attuazione con tutti i mezzi, che sono alla sua portata. Però, per l'indole dell'ufficio, che incombe al ministro del tesoro, esso non può astenersi dal far presenti alla Camera alcuni dubbi, che la lettura della proposta di